



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 02/08/2023

**DETERMINAZIONE N. 155/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ "SANGIOVANNI SRL"**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società Sangiovanni srl, con sede in Concesio (BS) via Donatori di Sangue n. 9, iscritta nel registro delle imprese al n. 02950910980;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 492750 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 6 ottobre 2008, l'attività di mediazione immobiliare e che la signora Rosangela Santoro risulta essere l'amministratrice unica e preposta all'attività di mediazione;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 67820 del 30 giugno 2021, l'impresa non risultava coperta da idonea garanzia assicurativa per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2020;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 24 febbraio 2023, prot. n. 15472, a carico della società in parola nella persona della legale rappresentante signora Rosangela Santoro, che è stata invitata a presentarsi all'audizione fissata per il giorno 15 marzo 2023, alla quale è risultata assente come da verbale di audizione n. 23029/AU;

preso atto che la signora Rosangela Santoro in data 21 marzo 2023 ha chiesto di essere riconvocata e, pertanto, è stata nuovamente invitata a presentarsi all'audizione a distanza fissata per il giorno 12 aprile 2023, effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet, come da verbale di audizione n. 23042/AU;

considerato che, su richiesta della signora Rosangela Santoro, è stata nuovamente fissata audizione a distanza, effettuata mediante collegamento realizzato attraverso la piattaforma di piattaforma Google Meet in data 3 maggio 2023,

come da verbale di audizione n. 23051/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato, come risulta dalla documentazione prodotta in data 12 aprile 2023, integrativa rispetto a quella allegata all'istanza di revisione quadriennale, l'attività di mediazione immobiliare per i periodi dal 1° ottobre 2013 al 28 febbraio 2014, dal 1° gennaio 2015 al 16 marzo 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 20 marzo 2017 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che la signora Rosangela Santoro ha stipulato, in data 28 gennaio 2014, in data 16 marzo 2016 e in data 20 marzo 2017, polizze con efficacia retroattiva a copertura dei periodi segnalati;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico della società Sangiovanni srl, nella persona della legale rappresentante signora Rosangela Santoro;

#### d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa Sangiovanni srl nella persona della legale rappresentante signora Rosangela Santoro, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre, precisamente dal 9 novembre 2023 all'11 novembre 2023 compresi;

#### a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso

gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it) alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA ANAGRAFICA  
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)

**RETTIFICA N. 1 DELLA DETERMINAZIONE N. 155/ANA DEL 02/08/2023 AVENTE AD OGGETTO: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ "SANGIOVANNI SRL"**

E' da intendersi apportata all'originale del provvedimento la seguente modifica:

In sostituzione del testo:  
che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

il nuovo testo è il seguente:  
che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

Brescia, 07/08/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)